



CITTÀ DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 26/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI INIDONEITA' ALLA BALNEAZIONE DI ACQUE MARINE - BORGO PRINO
MOLO PARALLELO ALLA COSTA

Reg. Int.Segr. Sindaco n. 19 del 26/08/2026

IL SINDACO

Preso atto della comunicazione trasmessa dall'ARPAL rif. ARPAL.REGISTRO UFFICIALE. U. 0025037.25-08-2026.h.16:58, acquisita al Protocollo di questo Ente n. 68821/2026 del 25-08-2026, di esito sfavorevole per il parametro "ENTEROCOCCHI INTESTINALI" del campione routinario prelevato in data 24/08/2026 nelle acque di balneazione sottese al punto IT007008031004 – Borgo Prino Molo Parallelo alla Costa;

Considerato che l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione suddetto si ripercuote sulla qualità delle acque di balneazione sottese al punto di campionamento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2440 del 30/03/2026 di aggiornamento, individuazione e classificazione qualità delle acque di balneazione, calendario stagione 2026, piano di monitoraggio e disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione 2026, notificato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali della Regione Liguria con la nota registrata agli atti con il Prot. n. 27116 del 31/03/2026;

Ritenuto di adottare, ai sensi del D.Lgs.116/2008 ed al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica, un provvedimento di interdizione in via temporanea della balneazione nel tratto di mare identificato come segue:

IT007008031004 - Borgo Prino Molo Parallelo alla Costa

Visto il D.Lvo 30 maggio 2008 n.116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto il Decreto Interministeriale Salute/Ambiente del 30 marzo 2010;

Visto altresì il D.L.vo 267/2000;

Richiamato lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

- che con decorrenza immediata sia chiuso alla balneazione il tratto di mare identificato come segue: IT007008031004 - Borgo Prino Molo Parallelo alla Costa
- che il presente divieto abbia efficacia fino all'emissione del provvedimento di revoca.

AVVERTE

I trasgressori al divieto di balneazione saranno puniti con sanzione pecuniaria, quale prevista e determinata ai sensi e con le modalità dell'art. 344 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 numero 1265 e successive modifiche e della legge 24 novembre 1981 numero 689;

DISPONE

- che nelle zone di balneazione, come sopra definite, sia collocata la cartellonistica informativa di cui all'art.15 c.1 del d.lgs.116/2008 e s.m.i. dal personale degli operai del Comune di Imperia e per i tratti in concessione ai privati da parte dei titolari delle relative concessioni;
- che il presente provvedimento sia portato a conoscenza degli interessati mediante notifica a mezzo pec ai titolari delle concessioni come di seguito individuati:
 - CIRCOLO BORGO CAPPUCCINI CF/P.IVA 91002320082 con sede legale in via Del Ponte n.1 – 18100 Imperia nella persona del Legale Rappresentante Ricci Marino pec borgo.cappuccini@pec.it;
 - CIRCOLO PESCA SPORTIVA E NAUTICA BORGO PRINO CF/P.IVA 91016430083 con sede legale in via Cristoforo Colombo n.20 – 18100 Imperia nella persona del Legale Rappresentante Masotti Andrea pec circolopescasportivaborgoprino@pec.it
- che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della popolazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.imperia.it;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
A.S.L. n.1 Imperiese; ARPAL.; Corpo di Polizia Municipale; Capitaneria di Porto di Imperia; Questura di Imperia; Prefettura di Imperia; Ministero della Salute; Regione Liguria;
- Il Comando di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

dalla Residenza Municipale, li 26/08/202626/08/2026

IL SINDACO
Claudio Scajola
firmato in originale

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Liguria secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.